

ODG n. 158

Pg. n. 21440/2014

Data Seduta: 17/03/2014

Data inizio vigore: 29/03/2014



COMUNE DI BOLOGNA

SETTORE ISTRUZIONE

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL
FUNZIONAMENTO E PER IL CONTROLLO NEI SERVIZI EDUCATIVI E
RICREATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) GESTITI DA SOGGETTI
PRIVATI.**



INDICE

ART. 1 – SERVIZI EDUCATIVI SOGGETTI ALL’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO - COMPETENZE	Pag 3
ART. 2 - ORGANO COMPETENTE AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE	pag 3
ART. 3 – LA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE	pag 3
ART. 4 - PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE	pag 3/4
ART. 5 - SERVIZI RICREATIVI SOGGETTI ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ	pag 4
ART. 6 – ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI SERVIZI GESTITI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag 4
ART. 7 - DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E SUO RINNOVO	pag 5
ART. 8 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI	pag 5/6
ART. 9 – RINVIO	pag 6
ART 10 – ENTRATA IN VIGORE	pag 6

ART. 1 – SERVIZI EDUCATIVI SOGGETTI ALL’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO - COMPETENZE

1. In attuazione della legge regionale n. 1 del 2000, come modificata da ultimo dalla legge regionale 22 giugno 2012, n. 6, i Comuni concedono l’autorizzazione al funzionamento (art.12 comma 1, lettera a) e possono avvalersi ai sensi dell’art. 21, della Commissione tecnica distrettuale costituita ai sensi degli artt. 23 e 24 della medesima legge.

2. Le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia che necessitano di espressa autorizzazione al funzionamento sono:

- a) Nidi d’infanzia (compresi micronidi, sezioni primavera, nidi aziendali);
- b) Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi);
- c) Servizi integrativi (spazio-bambini e centro per bambini e genitori);
- d) Servizi sperimentali.

ART. 2 - ORGANO COMPETENTE AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

1.L’organo comunale competente al rilascio o al diniego dell’autorizzazione al funzionamento per i servizi della prima infanzia, sentito il parere della Commissione tecnica distrettuale di cui agli art. 23 e 24 della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, è il Direttore del Settore competente in materia di Istruzione del Comune di Bologna o suo delegato.

2.Il Direttore del Settore competente al rilascio dell’autorizzazione, con atto motivato, può discostarsi dal parere della commissione tecnica distrettuale.

ART. 3 – LA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE

1. La Commissione tecnica distrettuale, come stabilito dalla legge 6/2012, che ha modificato l’art. 23 della L.R. 1/2000, è designata dal Comune di Bologna in qualità di capofila del distretto, che nel caso specifico coincide con il Comune di Bologna. In relazione alle funzioni da svolgere, deve essere dotata delle seguenti professionalità:

- a-amministrativa con funzioni di Presidente
- b-pedagogica, assicurata da una rappresentanza paritetica anche del settore privato
- c-igienico – sanitaria, attraverso una designazione della AUSL competente
- d-edilizia, con specifica competenza nei servizi educativi per l’infanzia.

2.Ai sensi di quanto stabilito negli articoli 23 e 24 della L.R. 1/2000 integrata dalla L.R. 6/2012, la commissione ha le seguenti funzioni:

- a. esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati nonché parere vincolante in relazione all’accreditamento dei servizi pubblici.
- b. svolge attività di consulenza a favore dei soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.

ART. 4 - PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE

1.Le procedure per l’autorizzazione al funzionamento sono normate dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 85 del 25/07/2012.

2.La domanda di autorizzazione, per i servizi di cui al precedente art. 1, lettere a), b) e c), deve essere presentata al Direttore del Settore comunale competente in materia di Istruzione, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Settore, sulla base delle indicazioni di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 85 del 25/07/2012 Allegato B punto 2.

Deve essere corredata della documentazione richiesta nella informativa pubblicata a cura

del Settore competente, sulla base della quale la Commissione tecnica distrettuale di cui al precedente art. 3 effettuerà la relativa istruttoria per verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti.

3. Per i servizi di cui al precedente art. 1, lettera d), la domanda deve essere presentata al Settore comunale competente, seguendo le indicazioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n.85 del 25/07/2012 Allegato B punto 3. Deve essere corredata della documentazione richiesta, sulla base della quale la Commissione tecnica distrettuale effettuerà la relativa istruttoria tecnica.

4. L'Amministrazione Comunale dispone di 60 giorni, dal momento della presentazione della domanda da parte del richiedente, per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento o per respingere, con provvedimento motivato, l'istanza.

Il termine può essere sospeso 1 sola volta per assumere il parere di enti competenti in materia edilizia e sanitaria e permettere al richiedente di integrare la domanda, la documentazione e fornire i chiarimenti richiesti e necessari all'istruttoria.

ART. 5 - SERVIZI RICREATIVI SOGGETTI ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. I servizi ricreativi di cui all'art. 9 della legge regionale 1/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono soggetti alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

2. La segnalazione, sottoscritta dal responsabile legale del soggetto gestore, deve essere presentata al Settore comunale competente in materia di Istruzione, nei tempi previsti e contemplati per l'inizio del servizio, utilizzando l'apposito modello redatto dal medesimo Settore comunale.

3. Le procedure ed i contenuti della segnalazione certificata di inizio attività sono determinati dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 85 del 25/07/2012, con le precisazioni indicate nell'apposita informativa pubblicata a cura del Settore Comunale competente.

4. Il gestore, prima di presentare la segnalazione certificata di inizio attività può chiedere all'Amministrazione Comunale – Settore competente - ed alla Commissione tecnica distrettuale di cui al precedente art. 3 una valutazione preventiva del progetto di conciliazione o ricreativo proposti.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI SERVIZI GESTITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. I servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono essere in possesso di tutti i requisiti prevista dalla vigente normativa regionale.

2. La Commissione tecnica distrettuale, di cui al precedente art. 3, è l'organo competente a svolgere le verifiche per accertare la permanenza di tali requisiti, come previsto al punto 4.2 dell'allegato B della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 85 del 25/07/2012 sulle procedure per l'autorizzazione al funzionamento.

ART. 7 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E SUO RINNOVO

1.L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore, al Settore comunale competente, presentata almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

2.La domanda dovrà essere accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal responsabile legale del soggetto gestore attestante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalle direttive attuative e dalla normativa vigente.

3.L'Amministrazione comunale verifica, anche tramite sopralluogo e ricorrendo alla Commissione tecnica distrettuale, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

1.L'attività di vigilanza sui nidi d'infanzia, sui servizi integrativi e sui servizi ricreativi costituisce un obbligo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. a) della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1. e successive modifiche e integrazioni.

2.L'espletamento dell'attività di vigilanza è attribuita al Settore comunale competente in materia di Istruzione (art 12 comma 1 lettera a e art 9 della legge regionale) che può avvalersi della Commissione tecnica distrettuale di cui al precedente art. 3.

3.La Commissione tecnica distrettuale opererà attraverso periodiche verifiche a rotazione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul possesso dei requisiti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione. Le verifiche, che potranno prevedere ispezioni e sopralluoghi, dovranno terminare con la redazione di un verbale.

4.Sono soggetti a sanzioni amministrative, il cui valore tra un importo minimo e massimo viene definito in relazione all'entità e gravità della violazione:

a) Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento: sanzione minima € 3.000,00, sanzione massima € 10.000,00;

b) Chiunque gestisca un servizio ricreativo per la prima infanzia senza avere presentato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): sanzione minima € 2.000,00, sanzione massima € 6.000,00;

c) Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia soggetto ad autorizzazione al funzionamento ovvero gestisca un servizio ricreativo per la prima infanzia soggetto a SCIA, in assenza (per perdita o mancanza) dei requisiti richiesti dalla normativa regionale e/o comunale, per ciascun requisito mancante o perso: sanzione minima € 250,00, sanzione massima € 500,00.

d) Nel caso di reiterazione della violazione: sanzione minima € 2.000,00, sanzione massima € 6.000,00;

5.Le violazioni del presente articolo sono accertate mediante processo verbale del Direttore del settore Istruzione, o suo delegato ovvero della Commissione tecnica distrettuale di cui al precedente art. 3, che deve contenere:

-la data, l'ora e il luogo dell'accertamento;

-le generalità e la qualifica del verbalizzante;

-le generalità dell'autore della violazione, e degli eventuali obbligati in solido;

-la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di luogo e tempo e di eventuali mezzi impiegati;

-l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
-le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
-l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
-la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

6. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione e, nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al processo verbale. In calce al verbale è altresì indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

7. La Commissione tecnica distrettuale, una volta accertata la violazione, trasmette il verbale al Direttore del Settore comunale competente, che provvederà all'irrogazione della sanzione, alla sua archiviazione motivata ovvero ad un supplemento istruttorio.

8. In calce all'eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

9. Le sanzioni relative alle violazioni del presente regolamento potranno essere pagate:

- a) nella misura ridotta pari alla somma più favorevole tra il doppio dell'importo minimo e la terza parte dell'importo massimo entro 60 giorni dalla data del verbale di accertamento;
- b) nella misura stabilita, trascorsi 60 giorni dalla data del verbale di accertamento senza che sia intervenuto il pagamento nella misura ridotta.

10. Si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base della procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 e ai sensi degli artt. 52, comma 6, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 3, comma 6, del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e 17, comma 3, del regolamento generale delle entrate. All'importo della sanzione saranno aggiunte le spese di procedimento.

ART. 9 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa regionale ed alla Legge Regionale 10 gennaio 2000, n. 10, n. 1 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle direttive regionali applicative e ogni altra normativa vigente in materia di controlli e sanzioni.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno di esecutività della delibera PG 21440/2014, con contestuale istituzione della Commissione tecnica distrettuale.